

Causa Gallucci c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 12 giugno 2007 (ricorso n. 10756/02)

(constata la violazione degli articoli 6 par. 1, 1 Prot. n. 1, 2 Prot. n. 4, 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza, al diritto ad un equo processo, alla protezione della proprietà, alla libertà di circolazione e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi dell'art. 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata*), dell'art. 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*), dell'art. 2 del Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*) e degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*) e 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) dell'art. 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*) CEDU.

Il ricorrente lamentava, in particolare, l'eccessiva durata della procedura fallimentare, anche in relazione alle interdizioni disposte nei suoi confronti, che avevano violato il suo diritto al rispetto dei beni, della corrispondenza, della vita privata e familiare e della libertà di circolazione: limitazioni che si erano fatte più pesanti a causa del protrarsi della procedura. A ciò si aggiungeva la asserita violazione del diritto di voto e la doglianza relativa all'impossibilità di accedere ai documenti della procedura.

Diritto. La Corte, dopo aver ricordato che il carattere ragionevole della durata del processo, a cui fa riferimento l'art. 6, par. 1, CEDU, deve essere valutato caso per caso – avuto riguardo, in particolare, alla causa del ritardo, ai criteri indicati dalla stessa giurisprudenza della Corte (quali la complessità della causa, il comportamento dei richiedenti e quello delle autorità competenti) – ha constatato che il Governo italiano non ha esposto nessun fatto né argomento convincente a giustificazione di una procedura protrattasi per quasi quindici anni. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU.

In merito alla doglianza del ricorrente relativa alla violazione del suo diritto al rispetto dei beni, della sua corrispondenza, della vita familiare e della libertà di circolazione, particolarmente a causa della durata della procedura, di cui agli artt. 1 del Protocollo n. 1, 8 CEDU, e 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione, la Corte ha osservato come la lunghezza della procedura in questione abbia comportato la rottura di quell'equilibrio che deve sussistere tra l'esigenza di tutelare l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l'interesse del ricorrente al rispetto dei suoi beni, della corrispondenza e della libertà di circolazione. Pertanto, la Corte ha constatato altresì la violazione degli articoli 1 del Protocollo n. 1, 8 CEDU e 2 del Protocollo n. 4.

Il ricorrente lamentava, infine, la violazione degli artt. 6, par. 1 e 13 CEDU, relativamente alla mancanza di un ricorso effettivo avverso la limitazione prolungata del diritto al rispetto della corrispondenza del fallito. Davanti al giudice delegato, ha affermato la Corte, a norma dell'art. 36 della legge fallimentare, è possibile unicamente ricorrere avverso gli atti di amministrazione del patrimonio del fallito compiute dal rappresentante. Pertanto, tale strumento non può costituire un valido rimedio contro il prolungarsi dello stato di incapacità del fallito. Nel rilevare che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*, la Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 13 CEDU, anche in ragione dell'assenza di una valida giustificazione da parte del Governo, mentre ha rigettato il motivo relativo alla violazione del diritto all'elettorato attivo per tardività della domanda.

Infine, a titolo di risarcimento dei danni morali patiti, la Corte ha riconosciuto al ricorrente la somma di 17.000,00 € e di 1.500,00 € per le spese.